

Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2014-2020

GAL TERRAS DE OLIA

**AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA
COMUNITARIA**



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



Il Presidente del GAL Terras de Olia

– **VISTO** Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

– **VISTO** il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio;

– **VISTO** il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

– **VISTO** il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

– **VISTO** il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;

– **VISTO** il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità che abroga, tra gli altri, il regolamento (UE) n. 65/2011;

– **VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

– **VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

– **VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

– **VISTO** l'Accordo di Partenariato con l'Italia 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre

2014 che definisce la strategia per l'utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE);

– **VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 36/11 del 14 luglio 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 di presa d'atto della proposta di testo definitivo;

– **VISTA** la Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale in base al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 IT;

– **VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale 200714-2020, "Presenza d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza";

– **VISTA** la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 ("Sostegno allo sviluppo locale LEADER – CLLD sviluppo locale di tipo partecipativo);

– **VISTA** la determinazione della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 21817/1349 del 23 dicembre 2015 che approva il "Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo", così come modificata con successiva determinazione n. 2013/53 del 15 febbraio 2016 e con determinazione n. 5906-152 del 26 aprile 2016 di approvazione del bando modificato;

– **VISTA** la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali – Direzione Generale – Ass.to Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 16532-550 del 28 Ottobre 2016 con la quale è stata approvata la graduatoria di merito dei Piani di Azione (PdA) ammessi a finanziamento, ed assegnate le risorse finanziarie ad ognuno dei Piani di Azione tra cui il PDA del GAL Terras de Olia;

– **VISTA** la determinazione n. 10640/263 del 24 maggio 2017, con la quale è stato approvato il "Manuale delle procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento" della sottomisura 19.4 del PSR 2014/2020 così come modificato con successiva determinazione N. 18831-541 del 9 ottobre 2017;

– **VISTA** la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 20834-640 del 8 novembre 2017 del 27/09/2017 di apertura dei termini di presentazione per la presentazione delle domande di sostegno per la Sottomisura 19.4.

– **VISTA** la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che fissa i massimali di costo per la rendicontazione a costi reali delle risorse umane.

– **VISTA** la Determinazione dell'AdG n 10409-351 del 12.07.2016 concernente "Documento di indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR Sardegna 2014/2020" e ss.mm.ii..

– **VISTO** il Manuale delle procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento relativo alla sottomisura 19.2.1 approvato con Determinazione 18063-523 del 27/09/17 del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale.

– **VISTO** il Bando per l'ammissione ai finanziamenti per la misura 19.3, approvato con Determinazione 15593-482 del 10/08/17 del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale; – Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

– Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; D.P.R. n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; – Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", emanato in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, come modificato dal DLgs 56 del 19 aprile 2017 e ss.mm.ii.;

– **VISTO** il Regolamento interno del Gal Terras de Olia approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 e con Delibera dell'Assemblea dei Soci del 08/06/2018;

– **VISTA** la delibera del del Consiglio di Amministrazione in cui si approva il contenuto dell'avviso in oggetto.

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO

R E N D E N O T O

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

Il GAL Terras de Olia, con sede Via Carlo Alberto 33 – Cuglieri (OR), Codice fiscale 90054350955 emana il presente Avviso Pubblico finalizzato alla costituzione di un elenco di operatori economici, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione di cui sopra, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito, Codice) e del Regolamento interno – sezione Procedure per l'espletamento delle gare d'appalto e per l'acquisizione di beni e servizi) approvato dal Consiglio di Amministrazione del 31/05/2018 e dall'Assemblea del 08/06/2018.

L'Avviso contiene le norme da osservare per l'iscrizione all'Elenco, specifica i requisiti richiesti e ne definisce i criteri di utilizzo per la selezione degli operatori economici da invitare alle singole procedure di gara per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori. La formazione dell'Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, non prevede alcuna graduatoria di merito degli operatori iscritti né comporta l'assunzione di qualsivoglia obbligo specifico, nei confronti dei medesimi, da parte del GAL Terras de Olia. L'elenco di operatori economici è un elenco aperto, suddiviso per categorie merceologiche e verrà aggiornato in continuità.

ARTICOLO 2 – SOGGETTI AMMESSI

L'iscrizione all'Elenco è consentita agli operatori economici di cui all'articolo 45, commi 1 e 2, e all'articolo 46 comma 1 del Codice ad eccezione dei raggruppamenti temporanei d'impresa di cui si dirà di seguito.

In particolare, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 50/16, i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento sono i seguenti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L.10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1991, n. 240. In merito al punto d) non è consentita l'iscrizione all'Elenco in forma di raggruppamento temporaneo di impresa tuttavia l'operatore economico iscritto, invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta e di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell'articolo 48, comma 11, del Codice.

I soggetti di cui sopra ai fini dell'iscrizione all'Albo fornitori dovranno aver maturato adeguata esperienza nelle categorie merceologiche richieste e al momento della presentazione della domanda dovranno essere in possesso di requisiti generali e specifici in coerenza con le categorie merceologiche di cui si richiede l'iscrizione:

- Requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016
- Requisiti di idoneità professionale, nello specifico: o se l'operatore economico è un'impresa, deve essere dichiarato che la Società è iscritta al Registro delle imprese della CCIAA della Provincia (indicare luogo e numero); o se l'operatore economico è un artigiano deve essere dichiarata l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane tenuto dalla Camera di Commercio (indicare luogo e numero);
- Requisiti di capacità economico - finanziaria;
- Requisiti di capacità tecnico - professionale. L'operatore economico attesta il possesso dei sopra indicati requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 utilizzando, a pena esclusione, il fac-simile allegato al presente avviso.

L'iscrizione nell'elenco avverrà secondo l'ordine cronologico di arrivo della domanda, salvo causa di non ammissione di cui si provvederà a dare comunicazione tramite PEC.

La domanda di iscrizione può essere presentata in qualsiasi momento trattandosi di elenco aperto. L'iscrizione nel predetto elenco non esclude la possibilità che, in sede di ricerca di mercato, possa essere richiesta la produzione di documenti ritenuti utili o aggiornati anche se già in possesso della società. Per i suddetti operatori economici non devono sussistere le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. Nel caso di Consorzio, i sopra elencati motivi di esclusione non devono sussistere né per il Consorzio né per ciascuna impresa consorziata.

L'Albo fornitori è articolato nelle sezioni lavori, forniture di beni e forniture di servizi come di seguito articolate:

A. Lavori

1. Adattamento, riparazione e piccole trasformazioni;
2. Tinteggiatura locali;
3. Interventi su serramenti;
4. Manutenzione e/o riparazione di impianti termici, elettrici, idraulici, con eventuale fornitura e posa in opera di materiali;
5. Manutenzione di impianti di climatizzazione, con eventuale posa in opera di materiali;
6. Realizzazione di reti informatiche (rete L.A.N.).

B. Forniture di beni

1. Mobili, arredi ed accessori per ufficio;
2. Impianti di scaffalatura e sistemi di archiviazione;
3. Materiale di cancelleria;
4. Materiale hardware e software per l'informatica;
5. Targhe, bandiere e cartellonistica per uffici;
6. Acquisto e/o noleggio piante ornamentali e fiori;
7. Acquisti di libri e stampe.

C. Forniture di servizi

1. Manutenzione macchine e attrezzature di ufficio;
2. Servizi di pulizia;
3. Servizio di ristorazione e catering (esercizi privati);
4. Servizi di progettazione grafica e impaginazione;
5. Servizio di stampa, litografia e tipografici;
6. Organizzazione convegni, eventi, conferenze, seminari;
7. Servizi di interpretariato, traduzioni;

8. Servizi di trasporto persone e beni;
9. Servizi di spedizione, corriere;
10. Servizi di agenzie di viaggio;
11. Servizi di assistenza informatica su hardware,
12. Servizi di realizzazione software, siti web, reti etc;
13. Servizi di comunicazione e pubblicità: servizi redazionali, televisivi, radiofonici, progettazione grafica pubblicitaria, agenzie di comunicazione, agenzie pubblicitarie;
14. Servizi di consulenza in materia di marketing territoriale e turistico
15. Servizi di consulenza contabile fiscale;
16. Servizi di consulenza del lavoro;
17. Servizi di consulenza tecniche e/o scientifica;
18. Servizi intellettuali in genere;
19. Servizi assicurativi, finanziari, prestazione di polizze fideiussorie;
20. Utenze per servizi pubblici (acqua, luce, gas, etc..)
21. Servizi telefonici e internet
22. Servizi di Archiviazione e memorizzazione dati
23. Servizi per catalogazione, digitalizzazione e archiviazione del materiale bibliografico, documentario
24. Servizi di locazione, noleggio e leasing
25. Servizi per il personale (anche di agenzia interinale)
26. Servizi formativi
27. Abbonamenti anche via internet, a periodici, agenzie d'informazione, riviste giuridiche.

Il GAL Terras de Olia si riserva la facoltà di integrare le categorie all'interno delle sezioni, qualora ciò sia necessario, utilizzando le forme di pubblicità più idonee nel rispetto della normativa vigente e del regolamento interno. La scelta della categoria da parte dell'operatore economico deve trovare debito riscontro nell'oggetto sociale, nonché nell'attività intrapresa (CODICE ATECO) e dichiarata alla CCIAA di appartenenza o all'Albo professionale. È consentita l'iscrizione per una o più categorie attraverso l'inoltro di un'unica istanza.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO

La documentazione dovrà pervenire esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: gal.terrasdeolia@pec.it . La PEC dovrà recare il seguente oggetto: "Richiesta iscrizione Elenco degli Operatori Economici GAL Terras de Olia";

Il plico deve contenere i seguenti documenti:

1. Domanda di iscrizione secondo lo schema riportato nell'Allegato A;
2. Curriculum aziendale
3. Certificato/Visura camerale da cui si evincano le principali informazioni (oggetto sociale, categorie di iscrizione ecc.)
4. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella Domanda di iscrizione (allegato A), e al Curriculum aziendale si riconosce valore di autocertificazione, pertanto non sarà necessario allegare ulteriore documentazione che attesti il quanto dichiarato. Tuttavia la suddetta certificazione può essere integrata da qualsivoglia ulteriore documentazione sia ritenuta opportuna al fine di meglio specificare le proprie attività, inclusi link a portfolio on line o a siti pertinenti le proprie attività. La domanda (allegato A), l'allegato B e il CV dovranno essere firmati con firma digitale (I documenti dovranno essere compilati, convertiti in formato pdf, firmati digitalmente e inviati via PEC). Il GAL Terras de Olia si riserva la facoltà di effettuare, in qualunque momento, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, significando che nell'ipotesi di accertata mendace dichiarazione, o anche solo parzialmente non rispondente al vero, l'operatore economico è perseguito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ne è data comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione oltre ad essere escluso dalla lista ristretta.

L'Elenco degli Operatori Economici è pubblicato sul sito istituzionale del GAL nella sezione "Trasparenza".

ARTICOLO 5 – DURATA E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

L'Elenco è sempre aperto con aggiornamento periodico delle nuove domande di iscrizione da effettuarsi con cadenza almeno semestrale entro i mesi di novembre e giugno di ogni anno; pertanto gli operatori interessati all'iscrizione potranno presentare domanda di inserimento in qualsiasi momento.

La prima costituzione dell'Elenco avverrà sulla base delle domande pervenute entro le ore 12:00 del 10 luglio 2018. Le domande pervenute entro il 10 luglio 2018, saranno prese in considerazione e, previa istruttoria, inserite nella lista degli operatori economici. L'elenco verrà aggiornato con cadenza almeno semestrale, pertanto le domande pervenute, secondo le modalità del presente articolo, successivamente alla data di scadenza del 10 luglio 2018 e durante tutto il periodo di validità dell'elenco, saranno esaminate ed eventualmente inserite nell'elenco entro il semestre successivo. È consentito l'invio delle domande fino al 31/12/2022.

Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare al GAL Terras de Olia eventuali variazioni intervenute rispetto alle informazioni e dichiarazioni rese in fase di iscrizione entro trenta giorni dall'intervenuta modifica, presentando apposita istanza di aggiornamento dati (cfr. Allegato B), così sollevando il GAL Terras de Olia da qualsivoglia responsabilità inerente all'eventuale mancato invito a una procedura di gara per cause a esso non imputabili.

L'ammissione alla Lista Ristretta avverrà a seguito di istruttoria condotta dalla struttura tecnica del GAL Terras de Olia al fine di accertare il soddisfacimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione di cui all'art. 2 e della corretta presentazione della documentazione come da art. 4 dell'Avviso.

Non saranno prese in considerazione, salvo possibilità di soccorso istruttorio attivato dal GAL:

- Le domande di iscrizione non redatte secondo le modalità di cui al presente avviso e incomplete;
- Le domande di iscrizione non firmate o prive del documento di identità in corso di validità;
- Le domande di iscrizione prive della documentazione allegata richiesta, o di curriculum aziendale o con curriculum non datato e/o non firmato;
- Le domande corredate di documentazione recante informazioni non veritiere;
- Le domande effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.

L'inserimento nella Lista Ristretta non comporta alcun diritto ad ottenere un affidamento di lavori, servizi o forniture da parte del GAL, in quanto con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara.

ARTICOLO 6 – GESTIONE DELL'ELENCO

L'elenco è utilizzato per la selezione degli operatori economici da invitare a procedure che si renderà necessario esperire nel periodo di validità dell'Elenco stesso; altresì, sarà, utilizzato per eventuali affidamenti diretti nel rispetto della vigente normativa.

Resta inteso che l'iscrizione all'Elenco non costituisce prova di possesso dei requisiti generali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture che, invece, dovrà essere dichiarato dall'operatore economico interessato – e accertato dal GAL Terras de Olia – in occasione di ciascuna procedura di affidamento. Di volta in volta, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) potrà attingere dall'Elenco per l'individuazione di operatori economici da invitare a gare, utilizzando il sistema previsto dalla normativa vigente ai sensi dell'Art. 36 del D. Lgs. 50 del 2016, nel rispetto dei principi enunciati all'art. 30 comma 1 dello stesso Decreto, del principio di rotazione, in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione di micro, piccole, medie imprese e, comunque, osservando i principi di economicità, trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione.

Conformemente alle previsioni di cui alle Linee guida ANAC n.4 aggiornate con Delibera del Consiglio n.206 del 01.03.2018 il GAL Terras de Olia recepisce nel presente avviso/regolamento quanto previsto dalle linee guida per affidamenti sotto la soglia minima dei 40.000,00 euro, la suddivisione degli affidamenti in fasce di valore economico (pari a 1.000,00€, 5.000,00€, 20.000,00 oltre i 20.000 ed entro i 40.000,00) stabilendo di applicare la rotazione degli inviti in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia nell'ambito della medesima categoria merceologica. L'affidamento diretto o il reinvido all'operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, dovrà essere motivato nella determinazione a contrarre. Il RUP si riserva in ogni caso di adottare le procedure che di volta in volta riterrà più opportune,

nel rispetto della normativa vigente; pertanto l'elenco di cui all'Avviso non è da ritenersi in alcun modo vincolante. È facoltà del RUP invitare alle gare, previa indagine di mercato, anche operatori economici non iscritti all'Elenco, ove ricorrano ragioni di necessità o di convenienza legate alla natura dei servizi, delle forniture o dei lavori da affidare, ovvero ove risulti iscritto, per la categoria interessata, un numero di operatori insufficiente.

Il RUP procederà, con apposita determinazione a contrarre, all'indizione della procedura da espletarsi indicando, oltre alla tipologia di gara, il criterio adottato per l'individuazione degli operatori economici da invitare nonché il criterio di aggiudicazione da adottarsi.

ARTICOLO 7 – RIGETTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

La gestione dell'Elenco è assicurata anche per il tramite di procedure attraverso le quali il GAL Terras de Olia può rigettare le domande di iscrizione o cancellare gli operatori iscritti.

• Rigetto delle domande

Il GAL Terras de Olia procede al rigetto della domanda di iscrizione in caso di assenza anche di uno solo dei requisiti di cui all'Articolo 2. Non è consentito a un soggetto di presentare contemporaneamente, per una singola categoria, domanda di iscrizione in forma individuale e in forma associata ovvero partecipare in due o più consorzi che abbiano presentato domanda per una singola categoria, pena il rigetto di tutte le domande presentate. Del rigetto della domanda è data comunicazione all'operatore economico a cura del Responsabile Unico del Procedimento.

• Cancellazione

Il GAL Terras de Olia si riserva la facoltà di cancellare un operatore economico dall'Elenco qualora riscontri il verificarsi di una delle ipotesi elencate di seguito:

- Accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal GAL Terras de Olia;
- Mancato riscontro alle richieste di offerta a seguito di tre inviti nel biennio;
- Accertata inosservanza degli obblighi fiscali e contributivi;
- Accertata grave violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- Mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
- Mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti;
- Perdita dei requisiti di iscrizione;
- Risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
- Espressa richiesta da parte dell'operatore economico;
- Cessazione di attività.

Il GAL Terras de Olia dà comunicazione all'operatore economico dell'avvio della procedura di cancellazione, tramite Posta Elettronica Certificata, comunicando altresì le relative motivazioni e assegnando il termine di 10 giorni per le opportune deduzioni. Trascorso tale termine, fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti, il GAL Terras de Olia si pronuncia mediante provvedimento motivato, da notificare all'interessato.

L'operatore economico interessato dall'esclusione non può presentare nuova istanza di iscrizione all'Elenco prima che sia trascorso un anno dalla cancellazione.

ARTICOLO 8 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dall'Avviso, si fa rinvio alle norme del D. Lgs. n. 50/2016, alle Linee Guida ANAC n.4 nonché alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, che si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

ARTICOLO 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita sono utilizzati dal GAL esclusivamente ai fini del procedimento di cui al presente Avviso, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. In ogni caso i dati e le informazioni saranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 10 - NON VINCOLABILITA' DELLA DOMANDA

La domanda di iscrizione non vincola in alcun modo il GAL Terras de Olia nei confronti dell'operatore economico. Inoltre, nel caso di specificità rispetto al servizio/fornitura/lavoro da realizzare, il GAL Terras de Olia si riserva di prescrivere condizioni e requisiti ulteriori per l'ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli invitati.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è la Direttrice del GAL Terras de Olia, dr.ssa Daniela Carboni. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla segreteria tecnica, via mail all'indirizzo gal.terrasdeolia@gmail.com.

ARTICOLO 12 – DISPOSIZIONI FINALI

L'Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del GAL Terras de Olia e sarà comunicato agli enti soci affinché provvedano alla pubblicazione sui loro siti istituzionali dandone massima divulgazione. Il GAL Terras de Olia si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente Avviso, di sospendere o non procedere all'impiego dell'elenco, in ragione di esigenze del Gruppo Azione Locale attualmente non valutabili né prevedibili, senza che per l'operatore economico insorga alcuna pretesa o diritto.

L'eventuale revoca dell'Avviso verrà motivata dandone pubblica comunicazione. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.

Cuglieri, 25 giugno 2018

La Direttrice del GAL
Daniela Carboni – Firma Digitale